



Registrato il 9.11.1999

Reg. 3 Fog. 10 N. 20/AG

POLITECNICO DI MILANO

IL RETTORE

VISTO il D.P.R. 11.7.1982 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 9.5.1989, n° 168, ed in particolare l'art. 6, commi 9 e segg.;

VISTA la Legge 7.8.1990, n° 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 17 della Legge 15.5.1997, n° 127 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 3.7.1998, n° 210 e successive modificazioni ed in particolare l'art. 1 commi 2 e segg.;

VISTO il D.P.R. 19.10.1998, n° 390;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 21.4.1999, con il quale sono state formulate osservazioni sul Regolamento sulla procedura per il reclutamento di professori e ricercatori;

VISTO il D.R. n° 204/AG del 26.5.1999 relativo l'emanazione del Regolamento sulle modalità di espletamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori mediante reclutamento, trasferimento e mobilità;

VISTA la Legge 19.10.1999, n° 370;

VISTE le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 18.10.1999 e 26.10.1999;

CONSIDERATA la modifica da apportare agli artt. 14 comma 8 e 17 comma 1 del su citato Regolamento relativa all'inserimento dopo "decreto rettorale" della precisazione "quale provvedimento definitivo";

DECRETA:

la nuova stesura del Regolamento sulle modalità di espletamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori mediante reclutamento, trasferimento e mobilità interna a seguito della modifica citata in premessa.

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 1

1) Il presente Regolamento disciplina le modalità di espletamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori mediante reclutamento, trasferimento e mobilità interna .

ART. 2

1) Ciascun Consiglio di Facoltà, ove vi siano esigenze didattico-scientifiche, avendo a disposizione il relativo budget, su istanza di un Dipartimento che chiede il posto per uno specifico settore scientifico-disciplinare, previo controllo da parte degli Organi Accademici circa l'utilizzabilità del budget necessario, può:

- a) richiedere l'avvio del procedimento volto alla indizione di una procedura di valutazione comparativa secondo le modalità indicate nella parte seconda del presente Regolamento;
- b) proporre la nomina di candidati risultati idonei in valutazioni comparative espletate presso altre sedi universitarie per il medesimo settore scientifico-disciplinare, secondo le modalità indicate nella parte terza del presente Regolamento;
- c) decidere di coprire il posto disponibile mediante trasferimento da altre Università secondo le modalità indicate nella parte quarta;
- d) decidere di coprire il posto disponibile mediante mobilità nella stessa sede Universitaria, secondo le modalità indicate nella parte quinta.

ART. 3

1) Il Senato Accademico, sentito il Collegio dei Direttori di Dipartimento, determina, anche sulla base delle indicazioni del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, l'affinità tra i settori scientifico-disciplinari.

2) Nell'ipotesi di cui al successivo art. 4, comma 2, sino a quando il Senato Accademico non abbia individuato le affinità ai sensi del precedente comma, i Consigli di Facoltà, sentiti i Dipartimenti interessati, decidono in merito alle affinità tra i settori scientifico-disciplinari.

PARTE SECONDA *RECLUTAMENTO*

ART. 4

1) La procedura di valutazione comparativa, indetta con provvedimento del Rettore pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami, è disposta su richiesta del competente Consiglio di Facoltà, in presenza dei presupposti di cui all'art. 2 e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla Legge Finanziaria vigente al momento della richiesta della valutazione comparativa. Contestualmente alla istanza, il Consiglio di Facoltà, sentiti i Dipartimenti interessati allo specifico settore scientifico-disciplinare per il quale è richiesto il posto, dovrà indicare la tipologia di impegno scientifico e didattico richiesta, il luogo ove la Commissione svolgerà i lavori, il membro designato della Commissione giudicatrice, che per i concorsi di I fascia dovrà comunque essere un professore ordinario, il numero dei lavori scientifici che i candidati al concorso dovranno presentare, i principi specifici, oltre a quanto già indicato nel successivo art. 6, che la Commissione giudicatrice dovrà seguire per procedere alla valutazione comparativa dei candidati.

2) Il Consiglio di Facoltà, successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione alle valutazioni comparative, procederà alla designazione del membro interno. Il membro designato che per i concorsi di I fascia dovrà comunque essere un professore ordinario, deve appartenere allo stesso settore scientifico-disciplinare per il quale la procedura di valutazione comparativa è richiesta o, in subordine, ad un settore giudicato affine dal Senato Accademico secondo quanto previsto nel precedente art. 3 del presente Regolamento.

ART. 5

1) Le Commissioni giudicatrici, costituite mediante designazione di un componente da parte del Consiglio della facoltà che ha richiesto il bando e mediante elezione dei restanti componenti, sono così composte:

- a) nel caso di procedure per la copertura di posti di ricercatore, da un professore ordinario se la facoltà che ha richiesto il bando ha nominato un professore associato confermato, ovvero da un professore associato confermato se la medesima facoltà ha nominato un professore ordinario, nonché da un ricercatore confermato. I predetti componenti, scelti tra i professori e ricercatori in servizio presso atenei diversi da quello che ha emanato il bando, sono eletti in ambito nazionale, dalla corrispondente fascia di professori di ruolo e dai ricercatori confermati appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, in subordine, a settori affini;
- b) nel caso di procedure per la copertura di posti di professore associato, da due professori associati confermati e da due professori ordinari in servizio presso atenei diversi da quello che ha emanato il bando, rispettivamente eletti, in ambito nazionale, dai professori di ruolo appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, in subordine, a settori affini;
- c) nel caso di procedure per la copertura di posti di professore ordinario, da quattro professori ordinari in servizio presso atenei diversi da quello che ha emanato il bando, eletti, in ambito nazionale, dai professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, in subordine, a settori affini;

2) Le elezioni per la nomina dei componenti eletti saranno effettuate con procedure telematiche unificate e validate a livello nazionale che assicurino l'accertamento dell'identità dell'avente diritto e la segretezza del voto.

3) Il Ministero, con la collaborazione delle Università, predispone e cura l'aggiornamento degli elenchi dei Professori e dei Ricercatori contenenti le nomine, le modifiche di stato giuridico, le cessazioni dal servizio, gli inquadramenti nei settori scientifico-disciplinari, la partecipazione a Commissioni di concorso; tali elenchi sono acquisiti dall'Università che emana il bando e trasmessi a tutte le sedi universitarie che ne cureranno la pubblicazione entro dieci giorni dalla trasmissione. Gli interessati possono proporre opposizione al Rettore dell'Università che ha bandito la procedura di valutazione comparativa entro dieci giorni dalla data in cui gli elenchi stessi sono resi pubblici. Entro ulteriori dieci giorni il Rettore decide in via definitiva sulle opposizioni.

4) La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce un obbligo inderogabile per i componenti fatti salvi giustificati e documentati motivi di cui gli interessati dovranno dare comunicazione al Rettore dell'Università che ha emanato il bando entro dieci giorni dalla conoscenza degli stessi.

5) Entro ulteriori venti giorni il Rettore deciderà in merito alle istanze ricevute; nel caso in cui sia necessaria la sostituzione del membro della Commissione si procederà ai sensi del successivo art. 7, comma 4.

6) Dalla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di nomina della Commissione giudicatrice decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricasazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricasazione dei commissari.

ART. 6

1) Il bando di concorso indica:

- a) la Facoltà che ha richiesto la valutazione comparativa, il settore scientifico-disciplinare per il quale essa è disposta secondo la tipologia di impegno scientifico e didattico richiesta, il numero dei posti messi a concorso, la sede dei lavori della Commissione;
- b) i termini e le modalità di presentazione delle domande;
- c) i requisiti per l'ammissione alla procedura di valutazione comparativa;
- d) l'eventuale numero dei lavori scientifici di cui ciascun candidato potrà chiedere la valutazione;
- e) l'indicazione dei criteri generali che la Commissione giudicatrice dovrà seguire nella valutazione dei titoli presentati dai candidati;
- f) le prove previste a seconda del ruolo per il quale il posto è bandito;
- g) l'obbligo per il candidato di inviare presso gli uffici amministrativi dell'Ateneo domande, titoli didattici, curriculum, elenco generale dei lavori scientifici editi ed elenco di quelli prescelti ai fini della valutazione comparativa entro trenta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale contenente il bando di concorso;
- h) l'obbligo per ciascun candidato di inviare ai membri della Commissione copia in carta semplice, ovvero su supporto informatico ove la normativa in tema di semplificazione amministrativa lo consenta, dei lavori scientifici prescelti ai fini della valutazione; la copia in carta semplice dei lavori scientifici inviati ai Commissari deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (autocertificazione) con la quale l'autore attesti la conformità all'originale di quanto presentato, nonché la data ed il luogo di pubblicazione dei lavori; per i lavori stampati in Italia occorre, altresì, attestare l'avvenuto deposito dello stampato presso la Prefettura e la Procura della Repubblica;
- i) le modalità di presentazione dei documenti per la costituzione del rapporto di lavoro.

ART. 7

- 1) Le Commissioni giudicatrici devono concludere i propri lavori entro quattro mesi dalla data di ricevimento della comunicazione Rettorale. Il membro designato dalla Facoltà deve convocare la Commissione per la prima riunione entro dieci giorni dalla predetta data di ricevimento.
- 2) Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di due mesi, il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione entro trenta giorni dalla scadenza dell'ordinario termine.
- 3) Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro i quattro mesi dalla data di ricevimento, ovvero entro il termine prorogato, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia entro i successivi dieci giorni le procedure per la sostituzione d'ufficio dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
- 4) Nell'ipotesi di sostituzione d'ufficio o di motivata rinuncia presentata dai componenti la Commissione, di decesso o di indisponibilità degli stessi per cause sopravvenute:
 - i componenti eletti sono sostituiti dal docente non eletto che abbia riportato il maggior numero di voti e che, successivamente, non sia stato designato o eletto a far parte di altre Commissioni giudicatrici; a parità di voti prevale l'anzianità di servizio nello specifico ruolo, a parità di anzianità di servizio prevale l'anzianità anagrafica;
 - il componente designato è sostituito con deliberazione del Consiglio di Facoltà che ha richiesto il posto.
- 5) Le Commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione comparativa dei candidati, oltre a quanto già indicato nel bando di concorso, prenderanno in considerazione i seguenti criteri:
 - a) originalità ed innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;

- b) congruenza della attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendono;
 - c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
 - d) continuità temporale della produzione scientifica anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare;
 - e) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione;
 - f) ogni altra attività scientifica utile alla valutazione del candidato.
- 6) Costituiscono titoli da valutare specificamente nelle valutazioni comparative:
- a) l'attività didattica svolta;
 - b) i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani e stranieri;
 - c) l'attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri;
 - d) l'organizzazione, la direzione ed il coordinamento di gruppi di ricerca e di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale;
 - e) ogni altra attività scientifica utile alla valutazione del candidato;
 - f) nelle sole valutazioni comparative relative a posti di ricercatore i titoli di dottore di ricerca, la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca, la fruizione di assegni o contratti di ricerca.
- 7) Al termine delle valutazioni dei titoli e dei lavori scientifici la procedura prevede lo svolgimento delle seguenti prove:
- a) due prove scritte, una delle quali sostituibile con una prova pratica, ed una prova orale per la copertura dei posti di ricercatore;
 - b) una prova didattica e la discussione sui titoli scientifici presentati per la copertura di posti di professore associato.
- 8) Nelle procedure a posti di professore ordinario i candidati che non rivestono la qualifica di professore associato, ai fini di una più equa valutazione dei titoli di cui al punto 6 a), sostengono una prova didattica che concorre alla valutazione complessiva.

ART. 8

- 1) Gli atti della procedura di valutazione comparativa, costituiti da una copia dei verbali delle singole riunioni, contenenti in allegato i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato e dalla duplice copia della relazione riassuntiva dei lavori svolti, saranno consegnati, a cura di un membro della Commissione, agli uffici amministrativi del Politecnico.
- 2) Il Rettore, entro venti giorni dalla consegna, accerta con proprio decreto la regolarità formale degli atti e ne dà comunicazione agli interessati mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami. Con successivo decreto nomina i vincitori delle valutazioni comparative a posti di ricercatore e trasmette gli atti delle valutazioni comparative a posti di professore ordinario ed associato al Consiglio di Facoltà che ha richiesto il bando.
- 3) I Decreti Rettorali di cui al comma precedente saranno, altresì, comunicati ai candidati risultati vincitori delle procedure di valutazione comparativa a posti di ricercatore ed ai candidati giudicati idonei nelle procedure di valutazione comparativa a posti di professore di ruolo.

4) Nel caso in cui riscontri vizi di forma il Rettore, entro venti giorni, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione per la regolarizzazione; la Commissione dovrà provvedere alla regolarizzazione entro venti giorni dalla data del rinvio.

5) La Relazione finale delle Commissioni Giudicatrici con annessi i giudizi individuali e collegiali sui candidati sarà trasmessa al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica affinché ne curi la pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero e resa pubblica anche per via telematica.

6) Sarà altresì data comunicazione, all'Albo Ufficiale del Politecnico di Milano e a quello delle Facoltà interessate, dell'Ufficio del Politecnico dove sarà possibile visionare la Relazione finale delle Commissioni giudicatrici con annessi i giudizi individuali sui candidati .

ART. 9

1) Nelle procedure per la copertura di posti di ruolo di professore ordinario ed associato il Consiglio della Facoltà che ha richiesto il bando, entro sessanta giorni dalla data del decreto di accertamento della regolarità formale degli atti, sulla base dei giudizi espressi dalla Commissione, con riferimento alle proprie specifiche esigenze didattico-scientifiche, sentito il parere dei Dipartimenti interessati per lo specifico settore scientifico-disciplinare per cui è stato richiesto il posto, può proporre la nomina di uno dei candidati dichiarati idonei, ovvero può decidere, a maggioranza degli aventi diritto al voto, di non procedere alla chiamata specificando i motivi di difformità, in relazione alle proprie esigenze didattico-scientifiche, rispetto a quanto deliberato dalla Commissione giudicatrice.

2) Il Consiglio di Facoltà, qualora decida di non procedere alla chiamata, ed abbia motivato questa scelta ai sensi del precedente comma 1, decorso il termine di sessanta giorni dalla data del decreto di accertamento della regolarità degli atti, permanendo le esigenze didattico-scientifiche, può richiedere l'indizione di una nuova procedura di valutazione comparativa per la copertura del posto già bandito ovvero procedere ai sensi del successivo art. 12.

3) Il Consiglio di Facoltà, qualora lasci decorrere il periodo di sessanta giorni dalla data del decreto di accertamento della regolarità formale degli atti senza deliberare, ai sensi del precedente comma 1, in ordine alla copertura o meno del posto bandito, non potrà chiedere l'indizione di una nuova procedura di valutazione comparativa né avvalersi della procedura prevista nell'art. 12 del presente Regolamento prima che siano decorsi due anni dalla data dell'accertamento della regolarità formale degli atti relativi alla valutazione comparativa non utilizzata dalla Facoltà per coprire il posto.

ART. 10

1) La nomina è disposta con Decreto Rettorale.

ART. 11

1) Il Politecnico avrà cura di comunicare al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica i dati relativi alla conclusione delle procedure di valutazione comparativa, nonché i nominativi dei candidati idonei e di quelli nominati in ruolo.

PARTE TERZA

NOMINA DI CANDIDATI IDONEI IN VALUTAZIONI COMPARATIVE EFFETTUATE DA ALTRI ATENEI

ART. 12

1) Il Consiglio di Facoltà, in presenza dei requisiti indicati nell'art. 2 del presente Regolamento, previo parere dei Dipartimenti interessati allo specifico settore scientifico-disciplinare per il quale il posto è bandito, può procedere alla chiamata diretta proponendo la nomina di candidati risultati idonei in valutazioni comparative espletate presso la stessa ovvero altre sedi universitarie per il medesimo settore scientifico-disciplinare. La chiamata diretta sarà possibile se dalla data di emanazione del Decreto Rettorale che sancisce il termine della procedura comparativa nella quale il candidato prescelto è risultato idoneo non siano decorsi più di tre anni, sempreché il candidato prescelto non sia stato chiamato dall'Ateneo che ha bandito la procedura di valutazione comparativa entro i sessanta giorni successivi alla data di accertamento della regolarità degli atti o da altri Atenei ovvero, se chiamato, non abbia rinunciato alla nomina.

ART. 13

1) La nomina è disposta con Decreto Rettorale.

PARTE QUARTA

TRASFERIMENTI DA ALTRI ATENEI

ART. 14

- 1) La procedura di trasferimento è avviata mediante l'emanazione di specifici bandi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Ordinaria.
- 2) Entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando di trasferimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Ordinaria - possono presentare istanza direttamente al Preside della Facoltà interessata i professori di ruolo ed i ricercatori, che abbiano prestato servizio presso la sede di provenienza per almeno tre anni accademici al momento della domanda di trasferimento. La domanda, tuttavia, può essere presentata dall'interessato anche nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella sede universitaria di appartenenza.
- 3) Il Consiglio di Facoltà, sentito il parere dei Dipartimenti interessati allo specifico settore scientifico-disciplinare, eventualmente previa nomina di una Commissione interna, entro trenta giorni dalla data di scadenza del bando, individua il candidato idoneo a ricoprire il posto disponibile.
- 4) La proposta di chiamata ovvero la scelta di non procedere alla chiamata dovranno essere ampiamente motivate, in particolare ove esse siano in contrasto con la valutazione dei Dipartimenti di cui sia stato acquisito il parere.
- 5) In assenza di adeguata motivazione il Rettore può chiedere al Consiglio di Facoltà, per una sola volta, una integrazione della motivazione.
- 6) Il professore o il ricercatore prescelti devono appartenere allo stesso settore scientifico-disciplinare per il quale il trasferimento è disposto o ad un settore giudicato affine dal Senato Accademico, oppure nei seguenti casi:

- a) quando il professore sia già stato titolare nel settore scientifico-disciplinare di arrivo;
 - b) quando sia stato giudicato idoneo, da non più di due anni, nel settore scientifico-disciplinare di arrivo;
 - c) quando sia stato supplente per almeno tre anni nel settore scientifico-disciplinare di arrivo, previo parere favorevole del Collegio dei Presidi dell'Ateneo e del Collegio dei Direttori di Dipartimento;
 - d) comunque dopo la nomina ad ordinario od associato o a ricercatore confermato, con delibera della Facoltà in merito alla qualificazione scientifica del candidato relativa al settore oggetto del bando, previo parere favorevole del Collegio dei Presidi dell'Ateneo e del Collegio dei Direttori di Dipartimento.
- 7) Nel caso vi siano state più domande, la scelta del candidato idoneo è effettuata mediante una valutazione comparativa compiuta utilizzando i seguenti criteri:
- a) l'attività didattica svolta in insegnamenti ufficiali di corsi di laurea o diploma con riferimento al settore scientifico-disciplinare ed al carico didattico adeguatamente documentato;
 - b) i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani e stranieri;
 - c) l'attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri;
 - d) l'organizzazione, la direzione ed il coordinamento di gruppi di ricerca e di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale;
 - e) ogni altra attività scientifica utile alla valutazione del candidato.
- 8) L'esito della procedura di trasferimento, che si concluderà con la nomina del prescelto disposta con Decreto Rettorale, quale provvedimento definitivo, a conclusione della valutazione comparativa, sarà comunicato personalmente ai candidati e da quel momento inizieranno a decorrere i termini per eventuali impugnative.

PARTE QUINTA ***MOBILITA' INTERNA***

ART. 15

- 1) La procedura di mobilità interna è avviata mediante emanazione di specifici bandi interni.
- 2) Entro quindici giorni dalla pubblicazione del bando interno di mobilità all'Albo Ufficiale del Politecnico di Milano e all'Albo delle Facoltà e dei Dipartimenti, gli interessati alla mobilità, possono presentare istanza direttamente al Preside della Facoltà richiedente.
- 3) Il Consiglio di Facoltà, entro trenta giorni dalla data di scadenza del bando di mobilità, sentito il parere dei Dipartimenti interessati allo specifico settore scientifico-disciplinare, eventualmente previa nomina di una Commissione interna, individua il candidato idoneo esplicitando, ove vi siano state più domande, i criteri di valutazione utilizzati nella scelta.
- 4) Nell'ipotesi in cui il candidato prescelto, nel momento in cui è chiamato a prendere servizio, non abbia trascorso tre anni accademici nella Facoltà di provenienza, la mobilità potrà essere consentita solo in presenza di espressa autorizzazione in tal senso da parte del Consiglio di Facoltà di appartenenza dell'interessato.

- 5) La proposta di nomina ovvero la scelta di non procedere alla nomina dovranno essere ampiamente motivate, in particolare ove esse siano in contrasto con la valutazione dei Dipartimenti di cui sia stato acquisito il parere.
- 6) In assenza di adeguata motivazione il Rettore può chiedere al Consiglio di Facoltà, per una sola volta, una integrazione della motivazione.
- 7) I prescelti devono appartenere allo stesso settore scientifico-disciplinare per il quale la mobilità è disposta o ad un settore giudicato affine dal Senato Accademico oppure nei seguenti casi:
- a) quando il prescelto sia già stato titolare nel settore scientifico-disciplinare di arrivo;
 - b) quando sia stato giudicato idoneo, da non più di due anni, nel settore scientifico-disciplinare di arrivo;
 - c) quando sia stato supplente per almeno tre anni nel settore scientifico-disciplinare di arrivo, previo parere favorevole del Collegio dei Presidi dell'Ateneo e del Collegio dei Direttori di Dipartimento;
 - d) comunque dopo la nomina ad ordinario od associato o a ricercatore confermato, con delibera della Facoltà in merito alla qualificazione scientifica del candidato relativa al settore oggetto del bando, previo parere favorevole del Collegio dei Presidi dell'Ateneo e del Collegio dei Direttori di Dipartimento.

ART. 16

- 1) Solo ove vi sia l'accordo fra due Facoltà, relativamente al passaggio del posto e connesso budget da una Facoltà all'altra, la mobilità di un docente all'interno dello stesso settore scientifico-disciplinare può avvenire con il consenso del titolare, secondo quanto previsto dallo Statuto d'Ateneo.

ART. 17

- 1) L'esito della procedura di mobilità interna, che si concluderà con la nomina del prescelto disposta con Decreto Rettorale, quale provvedimento definitivo, sarà comunicato personalmente ai candidati e da quel momento inizieranno a decorrere i termini per eventuali impugnative.

PARTE SESTA *DISPOSIZIONI FINALI*

ART. 18

- 1) Per quanto concerne l'eventuale obbligo della residenza in città dove esistono sedi del Politecnico di Milano e l'entità dell'impegno didattico che i docenti chiamati sono tenuti ad assumere, si rimanda alle specifiche delibere che verranno adottate in tal senso da parte del Senato Accademico.

ART. 19

- 1) Il Politecnico di Milano provvede alla liquidazione dei compensi dei membri delle Commissioni giudicatrici nominate ai sensi del presente Regolamento.

ART. 20

- 1) Le disposizioni del presente Regolamento, che saranno diffuse sul sito Web del Politecnico di Milano entrano in vigore dal giorno successivo alla data di affissione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.
- 2) Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alla normativa vigente.

Milano, 9.11.1999

IL RETTORE
F.to prof. Adriano DE MAIO)